



definitivo accertamento sulle ragioni di danni che l'Istituto stesso potrà far valere nei confronti del dott. Suggioni non può che essere rinviata al momento in cui si potrà avere conoscenza del testo della motivazione della sentenza penale. Ed infatti, l'accertamento dell'entità dei danni (i quali in ogni caso riguardano direttamente l'Istituto e indirettamente lo Stato per la garanzia delle polizze e per la partecipazione agli utili) e le eventuali conseguenti ragioni di credito debbono essere individuate nell'ambito della motivazione della sentenza penale.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale,
sottopone

al preventivo esame del Comitato Permanente, la proposta di deliberare:

- 1) il pagamento, in favore del dott. Ametto Suggioni, dell'indennità di anzianità, di preavviso e integrativa e del trattamento previdenziale, nei limiti dei 4/5, secondo gli importi sopra indicati, rispettivamente di nette L. 17.019.818 e di L. 8.087.810, salva per quest'ultima cifra la facoltà di